

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1961

(30^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

Disegno di legge:

« Classificazione delle aziende alberghiere »
(1445) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 301, 305
BATTISTA, <i>relatore</i>	301
MORO	303
TARTUFOLE	305

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Gelmini, Guidoni, Latini, Merloni, Moro, Roasio, Ronza, Secchi, Tartufole, Turani e Zucca.

Interviene il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Semeraro.

B O N A F I N I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« **Classificazione delle aziende alberghiere** »
(1445) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione delle aziende alberghiere », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A T T I S T A, *relatore*. Con il provvedimento che è oggi al nostro esame si intende apportare una nuova disciplina alle aziende alberghiere italiane. Queste aziende, già nell'articolo 1 del disegno di legge, vengono classificate in base a determinati requisiti, in modo che il cliente sappia esattamente qual'è l'albergo di lusso, quale quello di prima, di seconda o terza categoria.

Questo, del resto, non serve soltanto come norma per il cliente; ma è necessario anche per avere un quadro preciso dell'attrezzatura alberghiera in base alle esigenze attuali in relazione ai sempre maggiori bisogni

della clientela, ed ai criteri moderni che sono molto diversi da quelli in vigore fino a qualche anno fa.

L'articolo 2 opera una distinzione tra alberghi, pensioni e locande, precisando che sono da considerare alberghi le aziende che forniscono alloggio pubblico e possono disporre anche di bar e di ristorante; pensioni le aziende che forniscono alloggio congiuntamente ai pasti, e locande le aziende che rispondono a più modeste esigenze di ospitalità.

Gli alberghi vengono utilizzati soprattutto per brevi soggiorni, mentre le pensioni sono più abitualmente frequentate da coloro che effettuano « permanenze » piuttosto lunghe.

Nell'articolo 3 le aziende alberghiere sono classificate nelle seguenti categorie: alberghi, di lusso, di prima categoria A, di prima categoria B, seconda, terza e quarta; le pensioni di prima, seconda e terza, mentre le locande formano una categoria unica.

Un allegato al disegno di legge illustra ampiamente i criteri con cui si stabiliscono le diverse classificazioni. La Commissione potrà prenderne visione ed eventualmente apportarvi qualche modifica.

Nel provvedimento si prescrive, inoltre, che l'assegnazione ad una categoria è obbligatoria, ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio; per ottenere quest'ultima occorre seguire le normali regole burocratiche.

Le denominazioni delle aziende alberghiere, così come, del resto, ogni altra deliberazione in proposito, sono sottoposte all'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, ed è ammesso il ricorso al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con questo provvedimento, in sostanza, tutta l'organizzazione alberghiera italiana viene ad essere controllata dagli Enti provinciali per il turismo, i quali hanno infatti facoltà di decisione sia per la classificazione, sia per la sorveglianza sulla osservanza della legge, sia, infine, per lavori eventuali di ammodernamento od ampliamento, salva sempre la facoltà di ricorso al Ministero per il turismo.

Sia gli enti provinciali del turismo che il Ministero si valgono della collaborazione di

due Commissioni tecnico-consultive, la cui composizione è stabilita dagli articoli 6 e 9.

Per quanto riguarda la denominazione degli alberghi il disegno di legge al nostro esame comporta una novità: non si può dare un nome ad un nuovo albergo senza approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, e ciò per evitare che il nome dell'albergo provochi delle false impressioni sul cliente: si vuole evitare, per fare un esempio, che venga dato il nome di « Belvedere » ad un albergo che non offre panorama.

Altra innovazione è quella della durata della validità della classificazione, ridotta ad un triennio, allo scadere del quale le aziende debbono presentare richiesta di rinnovo, che verrà concesso solo dopo un esame dell'Ente provinciale per il turismo. A questo proposito potrebbero sorgere delle perplessità: tre anni sono troppi o troppo pochi?

Anche per poter effettuare ampliamenti, migliorie od ammodernamenti (capo secondo) è necessario il *nulla osta* dell'Ente provinciale per il turismo; pertanto il gestore dell'albergo dovrà presentare all'Ente un progetto dettagliato, e, in caso di non approvazione, potrà sempre far ricorso al Ministero.

Anche a questo proposito è introdotta una norma innovatrice: il titolare dell'azienda effettua i lavori a proprie spese, ma deve avere l'accordo del proprietario dello stabile, il quale dovrà corrispondere al gestore un contributo valutato in base all'entità del miglioramento effettuato, che non potrà mai superare la metà dell'importo delle spese.

Nel caso che i lavori siano stati eseguiti senza il consenso del locatore, ma con l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, l'indennità non può in nessun caso superare la metà dell'ammontare complessivo del canone di locazione per un triennio. Si tratta di una norma innovatrice di una certa importanza su cui desidero richiamare l'attenzione dei colleghi.

Questa, in sostanza, la materia del provvedimento, che, ripeto, si basa essenzialmente sulla facoltà data agli Enti provinciali per il turismo di prendere tutte le decisioni nei riguardi delle aziende alberghiere.

Il capo terzo del provvedimento concerne le pene previste per i contravventori alle norme contenute nella legge; vi sono contemplate le possibilità di mancata o di inesatta denuncia, di rifiuto di fornire all'Ente per il turismo elementi per il controllo, ed anche di pubblicazione di opuscoli o stampati pubblicitari con dati non veritieri allo scopo di attrarre un maggior numero di clienti.

Per tutti questi reati le pene vanno da diecimila a cinquantamila lire; è prevista anche la sospensione dall'esercizio che può giungere sino ai novanta giorni, con la pubblicazione della sentenza sui maggiori quotidiani.

Vi è infine un capo quarto, contenente alcune norme transitorie riguardanti le aziende alberghiere già esistenti. Per esse è stabilito che conservino per il primo quinquennio la classificazione attuale, e ciò allo scopo di dar loro il tempo di adeguarsi alle norme stabilite nel disegno di legge. Deroghe a questo proposito vengono concesse, ancora una volta, all'Ente provinciale del turismo sentita la Commissione di cui all'articolo 6.

Questo, in sostanza, il contenuto del provvedimento, il quale lascia forse qualche perplessità, sulle quali sarebbe opportuno sentire il parere dei colleghi della Commissione.

M O R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad uno di quei provvedimenti che debbono essere considerati fondamentali per l'ordinamento turistico del nostro Paese.

Esso tende infatti con la classificazione delle aziende alberghiere — e con altre norme che vanno certamente al di là dell'oggetto del disegno di legge — a disciplinare tutto il settore ricettivo turistico italiano. Provvedimento dunque importantissimo e che desta tutta l'attenzione della nostra 9ª Commissione, la quale in materia, di sua specifica competenza, ha avuto più volte occasione di esprimere punti di vista molto precisi e impegnativi.

Che sia necessario rivedere e aggiornare la classificazione alberghiera italiana, siamo tutti d'accordo. L'abbiamo altre volte sostenuto ed in particolare nel 1958 quando la 9ª Commissione ha voluto condurre un'indagine — la prima fatta dal Parlamento — sul turismo italiano.

L'industria alberghiera italiana sta alla base dello sviluppo turistico del Paese. Adempie con onore alle sue funzioni e tiene alta una tradizione di eccellente ospitalità che non è fra gl'incentivi minori al flusso in Italia dei turisti stranieri.

Abbiamo già ricordato, tre anni or sono, le alte benemeritenze della privata iniziativa nel settore alberghiero, tanto da aver saputo anticipare i tempi di sviluppo della ricettività italiana previsti dal Commissariato del turismo.

Ma si è dovuto anche constatare che nonostante le iniziative private e gli aiuti dello Stato, le capacità ricettive italiane restavano nel 1958 molto al di sotto delle necessità, per cui si imponeva una politica alberghiera più vivace, fondata sulla più ampia libertà d'intrapresa e su interventi di stimolo molto efficaci per estendere le attrezzature alberghiere soprattutto di medio tipo incoraggiandole in particolare laddove il turismo non si è ancora diffuso, nonostante le sue grandissime possibilità.

Si constatava, tre anni or sono, che la ricettività alberghiera nazionale era e si manteneva in preoccupante ritardo sull'impetuoso sviluppo delle correnti turistiche. La situazione non è sostanzialmente mutata dal 1958. Sono aumentate le attrezzature alberghiere, ma il distacco fra la domanda e la offerta dei servizi alberghieri non si è attenuato. Se mai tende ad aggravarsi. E nel confronto con l'estero, le cifre non tornano a nostro vantaggio. Per citare solo un esempio, noi restiamo sempre molto in arretrato, sul piano quantitativo, nei confronti della Francia, la quale non ha correnti turistiche superiori alle nostre. Ho detto, e sottolineo, sul piano quantitativo, perchè qualitativamente le attrezzature alberghiere italiane reggono i migliori e i più severi confronti con quanto si fa oltre frontiera.

Questo premesso, devo dire che molte e piuttosto gravi riserve m'impediscono di concordare sul modo come il disegno di legge congegna la nuova classificazione alberghiera.

Anzitutto non si tratta di una « nuova » classificazione; ma di una più precisa definizione delle caratteristiche delle attrezzature delle aziende alberghiere che restano divise nei vecchi tre classici gruppi di al-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

30ª SEDUTA (24 maggio 1961)

berghi, pensioni e locande. E qui sorge il dubbio se operando in questo modo noi non finiremmo per imporre al sistema alberghiero italiano una classificazione ormai superata dai tempi.

La dinamica turistica sta operando delle trasformazioni fondamentali nei metodi, nei sistemi, nei gusti, e quindi nei bisogni, cui deve necessariamente adattarsi un sistema ricettivo moderno.

È davvero possibile ignorare — fra le nuove forme della ricettività alberghiera — gli autostelli o « motel » che dir si voglia, gli alberghi o gli ostelli della gioventù, le case per ferie, le attrezzature fisse dei campeggi? Si può proprio oggi far obbligo alle « pensioni » di « fornire alloggio al pubblico congiuntamente alla somministrazione dei pasti » quando tutti sappiamo che la tendenza è proprio opposta, che il turista tende a svincolarsi dalla servitù dei pasti « in casa » perchè vuole utilizzare al massimo le sue possibilità di movimento?

Bisognerà quindi considerare molto attentamente il disposto dell'articolo 2. Formulandolo in modo più adatto, non potremo ignorare la realtà delle cose. Non potremo continuare a relegare fra le cosiddette forme di ricettività minore a tipo filantropico o di assistenza sociale, quelle nuove istituzioni che ormai in tutti i paesi del mondo si vanno sviluppando con ritmo veloce. Saremo proprio noi italiani a bloccarle per una male intesa esigenza di difendere le tradizionali attività alberghiere, quando sappiamo che proprio il motel, l'ostello per la gioventù, il villaggio turistico, il campeggio sono i più efficaci strumenti per la diffusione del turismo in zone sempre più ampie del nostro paese, e quindi in definitiva i moltiplicatori delle correnti turistiche e i procacciatori di nuova clientela agli alberghi?

Siamo d'accordo che la classificazione debba comunque essere effettuata in base a criteri obiettivi, così come vuole l'articolo 1. Ma ecco che nell'allegato, che non dovrebbe in nessun modo contraddire al testo della legge, s'insinuano altri criteri, di difficile apprezzamento obiettivo, quali il « tono della gestione » e il « genere della clientela ». Temo che questi requisiti aprano la strada a pericolose forme di discrezionalità.

Un altro punto che mi preoccupa vivamente riguarda la costituzione delle Commissioni consultive tecniche provinciali e centrale, alle quali è devoluto in prima e in seconda istanza il giudizio per la classificazione degli alberghi. Non mi persuade la loro composizione. Troppi rappresentanti degli operatori economici interessati da una parte e nessuna rappresentanza dei « consumatori dei servizi turistici » dall'altra, compromettono in partenza l'obiettività dei giudizi delle Commissioni. Bisognerà quindi ridurre i primi e immettere nelle Commissioni i grandi sodalizi turistici nazionali, i quali, come ad esempio il Touring Club Italiano, sono altamente qualificati per svolgere una funzione di obiettività e di competenza tecnica. Anche la rappresentanza del Ministero del turismo nella Commissione centrale è eccessiva; dovrebbe essere condivisa con il Ministero dell'industria e del commercio.

Così non si potrà dimenticare di far partecipare alla attività delle Commissioni, previste dagli articoli 6 e 9, le Camere di commercio nelle provincie e l'Unione delle Camere di commercio al centro.

Infine sarà opportuno prevedere la presenza nelle Commissioni di esperti che non siano espressione diretta di interessi di categoria. Gli esperti potrebbero essere nominati dal Ministro del turismo, scegliendoli fra persone particolarmente qualificate.

Soltanto così costituite, le Commissioni potranno garantire una procedura di pubblica perizia nelle valutazioni che esse saranno chiamate a dare in ordine alla classificazione delle aziende alberghiere. Ed in questo senso mi riservo di presentare degli emendamenti al disegno di legge.

Ma più gravi sembrano, a mio sommo avviso, le disposizioni degli articoli 12 e 13.

L'articolo 12 in verità non ha niente a che fare con l'oggetto del disegno di legge. Esso è indubbiamente un elemento eterogeneo inserito senza nessuna ragione logica. Ma è gravido di pesanti conseguenze.

In realtà con quest'articolo si innova profondamente la disciplina del settore alberghiero sottoponendolo a un nuovo regime, quanto mai fuori tempo, di nulla osta. Nulla osta preventivo per costruire, ampliare, adattare un immobile ad uso di albergo o

di pensione; ma nulla osta persino per realizzare opere di miglioramento allo scopo di ottenere che un'azienda alberghiera possa rimanere nella categoria alla quale è stata assegnata od essere promossa ad una categoria superiore.

In verità è difficile rendersi conto di un simile orientamento. Norme del genere sono in aperta contraddizione con la Carta costituzionale e con il regime di liberalizzazione e di promozione delle attività economiche del Paese. Non solo, ma del tutto anacronistiche in regime di Mercato Comune. Infatti in applicazione del Trattato di Roma, istitutivo della C.E.E., è prevista, entro il 31 dicembre 1965, l'eliminazione di tutti gli ostacoli legislativi, regolamentari, amministrativi che possano impedire nel territorio dei sei Paesi della Comunità — quindi Italia inclusa — la libertà di stabilimento dell'industria alberghiera.

Se poi si considera che le Commissioni tecnico-consultive, così come dovrebbero essere composte, saranno chiamate a pronunciarsi sulla concessione o meno dei nulla osta per i nuovi impianti e per i miglioramenti, si deve convenire che in forza di questo disegno di legge noi metteremo le fondamenta ad una corporazione chiusa e creeremo un efficace ostacolo allo sviluppo alberghiero.

Non mi soffermo poi sull'altro articolo, il 16, che innova sul diritto comune in materia di miglioni degli stabili sancendo un diritto di indennità a carico del proprietario dell'immobile e a favore del titolare dell'azienda. Non nego la legittimità di porre la questione. Ma non mi sembra accettabile la soluzione proposta per mancanza di ponderate e adeguate garanzie.

MI riserbo pertanto di presentare un certo numero di emendamenti al disegno di legge in esame. Ma in via principale chiedo alla Commissione se non ritenga, per le varie considerazioni esposte, di rinviare il seguito della discussione. Si tratta di materia che merita di essere attentamente approfondita.

P R E S I D E N T E . Il Sottosegretario chiede a sua volta che il seguito della discussione venga rinviato, in quanto egli è costretto ad assentarsi a causa di precedenti impegni.

Inoltre, si svolge in questo momento in Assemblea una importante discussione, cui i membri della Commissione intendono partecipare.

T A R T U F O L I . Ho ricevuto un esposto molto dettagliato da parte delle Camere di commercio, e ritengo che valga la pena che la Commissione lo esamini a fondo e ponderatamente prima di deliberare sul provvedimento in esame. A tale scopo pare anche a me opportuno un rinvio del seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari